



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29

DEL 27/04/2011

OGGETTO: "Bozza di Regolamento per la Denominazione di Aree – Spazi ed Edifici Pubblici."

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 20,10 in Scicli e nella sala adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato 19/04/2011 Prot. n° 10546, notificato a norma di legge in seduta di aggiornamento lavori.

Presiede l'adunanza il Geom. Antonino Rivillito, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.

Sono presenti i Consiglieri Comunali:

CONSIGLIERI

PRESENTI

- 1) RIVILLITO ANTONINO - (PID)
- 2) BRAMANTI VINCENZO - (UDC)
- 3) VERDIRAME ROCCO - (PROGETTO SCICLI)
- 4) CARBONE SALVATORE - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)
- 5) LOPES MARCO - (UDC)
- 6) CALABRESE SALVATORE - (PID)
- 7) AQUILINO GIANPAOLO - (PD)
- 8) CARUSO CLAUDIO - (PD)
- 9) VENTICINQUE BARTOLOMEO - (PDL)
- 10) FIDONE FABIO - (MPA)

- 11) CASERTA ADRIANO - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)
- 12) RUTA ROSARIO - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)
- 13) GUTTA' AGATINO SALV. - (PDL)
- 14) ARRABITO MAURIZIO - (GRUPPO MISTO)
- 15) CARUSO ANDREA - (GRUPPO MISTO)
- 16) EPIRO BARTOLOMEO - (PATTO PER SCICLI)
- 17) GALESÌ BARTOLOMEO - (GRUPPO MISTO)

ASSENTI

- 1) PACETTO VINCENZO - (PDL)
- 2) BONINCONTRO LORENZO - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)
- 3) CANNATA ARMANDO - (PD)

Il Presidente pone in discussione il 2° punto all'o.d.g., avente ad oggetto: "**Bozza di Regolamento per la Denominazione di Aree – Spazi ed Edifici Pubblici.**"

L'Ass. Gentile relaziona sull'argomento in oggetto.

Il C.C. Caserta comunica che la II[^] Commissione Consiliare in data 14/04/2011 ha espresso parere favorevole.

Il Presidente nomina scrutatori i C.C.: **Caruso Andrea – Lopes – Fidone.**

Entra in aula il C.C. Cannata – Presenti 18/20.

Il C.C. Verdirame chiede chiarimenti in merito ai verbali della II[^] Commissione Consiliare, in quanto nella prima riunione la stessa non aveva espresso il proprio parere.

Il C.C. Caserta chiarisce che nella prima seduta la Commissione non aveva fatto in tempo a leggere tutto il Regolamento e perciò aveva rinviato, chiedendo anche l'intervento del Segretario Comunale per fornire chiarimenti in merito alla denominazione di strade e piazze con nominativi di persone decedute da meno di dieci anni. Nella seduta del 14 c.m., il Segretario Comunale non era potuto intervenire perchè

impegnato in altra sede e, comunque, la Commissione aveva proseguito i propri lavori esprimendo parere favorevole.

Il C.C. Verdirame prende atto di quanto comunicato dal C.C. Caserta e chiede alcuni chiarimenti al Segretario Comunale, che puntualmente risponde. Dichiara di voler presentare degli emendamenti.

Il C.C. Causo Claudio chiede se si deve votare il Regolamento articolo per articolo o nel suo complesso.

Il Presidente precisa che sarà votato nel suo complesso, previa la votazione di eventuali emendamenti che saranno presentati.

Il C.C. Cannata dichiara che nella individuazione della Commissione è opportuno che il Consiglio Comunale possa dare il suo indirizzo.

Entra in aula il C.C. Bonincontro – Presenti 19/20.

Il C.C. Cannata dichiara, inoltre, che è opportuno non parlare di compenso per la Commissione ma di gettone di presenza.

Si allontanano i C.C.: Galesi e Caruso Claudio – Presenti 17/20.

Il C.C. Verdirame presenta n. 3 emendamenti.

Il C.C. Cannata presenta n. 1 emendamento.

Gli emendamenti vengono numerati dal Segretario Comunale.

Il Presidente li mette in votazione nel seguente ordine:

Emendamento n. 1

All'ultimo rigo dell'art. 5 dopo la parola componenti aggiungere "**interni**".

Emendamento sottoscritto dai C.C. Verdirame e Fidone – Parere favorevole del Segretario Comunale – Esito della votazione:

Presenti 17/20

- Astenuto 1 (*Bramanti*)
- Voti favorevoli 16

L'emendamento n. 1 è approvato.

Emendamento n. 2

Al primo rigo dell'art. 8 dopo la parola componenti aggiungere "**di cui almeno due esperti**".
Al secondo rigo dell'art. 8 sostituire "**dall'art. 11**" con "**dall'art. 10**".

Emendamento sottoscritto dai C.C. Verdirame e Fidone – Parere favorevole del Segretario Comunale – Esito della votazione:

Presenti 17/20

- Astenuto 1 (*Bramanti*)
- Voti favorevoli 16

L'emendamento n. 2 è approvato.

Emendamento n. 3

All'art. 5 aggiungere il seguente comma:

"Ad ogni membro esterno della Commissione e Sottocommissione è corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai membri delle Commissioni Consiliari permanenti per la partecipazione ad ogni seduta."

Emendamento sottoscritto dai C.C. Verdirame e Fidone – Parere favorevole del Segretario Comunale – Esito della votazione:

Presenti 17/20

- Voti favorevoli 10 (*Venticinque – Ruta – Arrabito – Epiro – Calabrese – Cannata – Aquilino – Fidone – Verdirame – Rivillito*)
- Voti contrari 3 (*Carbone – Lopes – Caserta*)
- Astenuti 4 (*Caruso Andrea – Guttà – Bramanti – Bonincontro*)

L'emendamento n. 3 è approvato.

Emendamento n. 4

Aggiungere all'art. 5 al rigo n. 10 dopo la parola "**determinazione**" una "**virgola**" seguita da: "**su proposta del C.C. che indicherà 1 componente di minoranza e n. 2 di maggioranza, eventualmente anche in sede di conferenza di Capigruppo**".

Emendamento sottoscritto dal C.C. Cannata – Parere favorevole del Segretario Comunale – Esito della votazione:

Presenti 17/20

- Voti favorevoli 16
- Astenuti 1 (*Bramanti*)

L'emendamento n. 4 è approvato.

Il Presidente, infine, mette in votazione il Regolamento nel suo complesso così come modificato con gli emendamenti approvati e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti e votanti 17

- Voti favorevoli 17

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di C.C. del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra n. 02 del 28/03/2011, avente ad oggetto: "**Bozza di Regolamento per la Denominazione di Aree – Spazi ed Edifici Pubblici.**", che si allega alla presente (**ALLEGATO A**);

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della suddetta proposta e ravvisatane la fondatezza;

Visto il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra che esprime parere favorevole;

Visto il foglio allegato dei pareri;

Visti gli emendamenti esaminati e approvati dal Consesso;

Ritenuto opportuno, oltrechè necessario, provvedere in merito.

Preso atto delle superiori votazioni;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n° 48 dell'11/12/1991.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare "**Il Regolamento per la Denominazione di Aree – Spazi ed Edifici Pubblici**", così come emendato dal Consiglio Comunale, composto da n. 17 articoli che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO B**);
2. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale.

IL PRESIDENTE

f.to (Geom. Antonino Rivillito)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



IL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 02 del 28/03/2011

Oggetto: Bozza di Regolamento per la Denominazione di Aree – Spazi ed Edifici Pubblici

Premesso che l'Ente, a tutt'oggi, è privo di uno strumento normativo che disciplini la Denominazione di Aree, Spazi ed Edifici Pubblici;

Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale dotarsi di un regolamento che disciplini la materia con uno strumento che tenda a razionalizzare le procedure in maniera efficace;

Vista la delibera di G.M. N. 54 del 16/03/2011;

Visto il R.D.L. 10.05.1923 N. 1158 convertito con legge N. 473 del 17.04.1925;

Vista la Legge N. 1188 del 23.06.1927;

Visto l'art. 7 capoverso 2° della Legge del 24.12.1954, N. 1128 ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. N. 136 del 31.01.1958;

Vista la Legge del 17 Aprile 1925 N. 473;

Visti gli articoli n. 48 e n. 96 della Legge 267 del 2000;

Viste le Circolari del Ministero degli Interni n. 7/87 e n. 4/96;

Visto il foglio allegato del parere;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e le L.R. nn. 48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione;

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la Bozza di Regolamento per la Denominazione di Aree – Spazi ed Edifici Pubblici, composto da 17 articoli che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Francesca Sinatra)



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SEGRETARIO COMUNALE

Allegato alla proposta di deliberazione di C.C. Avente ad oggetto: "Bozza di Regolamento Comunale per la Denominazione di Aree – Spazi ed Edifici Pubblici


PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 28/03/2011

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Francesca Sinatra).



BOZZA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DENOMINAZIONE DI AREE – SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI

Art. 1 - Tutela della storia toponomastica

Il Comune di Scicli tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici, quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale e quelli di personalità di spessore internazionale che hanno dedicato la loro vita alla causa della pace, della libertà, della solidarietà e della democrazia, della scienza e della cultura.

Art. 2 - Disciplina degli adempimenti toponomastici

L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Ufficio Toponomastica, tiene costantemente aggiornate le carte topografiche con l'inserimento sistematico dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione, i nuovi fabbricati, compresi gli ampliamenti e le demolizioni, la numerazione civica, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale e/o commerciale e/o industriale. Essa, inoltre, provvede alla suddivisione del territorio comunale in isolati ed alla loro numerazione, così come previsto dalla legge anagrafica 24/12/1954, n. 1228 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30/05/1989, n. 223, avvalendosi *a tal scopo, della cartografia disponibile*. La Giunta Comunale provvede alla intitolazione delle nuove aree di circolazione od alla modifica di quelle già denominate.

Nei provvedimenti adottati dalla Giunta, dovrà farsi menzione del parere espresso dalla Commissione Consultiva secondo le norme del presente regolamento.

Art. 3 - Criteri informativi per la denominazione delle aree di circolazione e degli impianti pubblici

La nuova toponimia dovrà presentare carattere di omogeneità, per quartieri o per zone caratteristiche (storiche, geografiche od altro). La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello sviluppo materiale e civile della città, legando anche la nuova toponimia ai fatti, ai personaggi e agli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in osservanza dell'art. 2 della legge 23/06/1927, n. 1188.

Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente, nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee, nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo per il parere della Commissione di cui all'art. 4.

La Commissione, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti in zone limitrofe, alle varie aree o spazi da intitolare, con il parere positivo, indica, oltre che il luogo da denominare, anche la tipologia delle aree di circolazione (via, viale, piazza, piazzale, strada, parco, largo, lungomare ecc.). Di norma, non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti.

Qualora si intenda mutare il toponimo di vecchi spazi ed aree di circolazione, per esigenze eccezionali, il Sindaco, con determinazione motivata, dovrà acquisire "preventiva autorizzazione"

dalla sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, ai sensi della L. 17/04/1925 N. 473.

Art. 4 - Commissione Consultiva Toponomastica

E' istituita la Commissione Consultiva Toponomastica (CCT) . Essa è nominata dal Sindaco dopo il suo insediamento e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. La Commissione continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.

I membri esterni, in caso di dimissioni od altra causa che li fa cessare, sono sostituiti dal Sindaco con altri componenti aventi competenze analoghe. I sostituti durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

La Commissione, previa istruttoria delle istanze o delle proposte d'ufficio, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

1. Richieste di intitolazione (o proposte d'ufficio) per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;

2. Preferenza da accordare fra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area;

3. Denominazione di nuove strade o piazze o altre aree di circolazione; in casi eccezionali, per la sostituzione dei toponimo già esistenti;

4. Erezione di monumenti o per apposizione di lapidi od altri ricordi in luogo aperto al pubblico ad eccezione delle Chiese e dei Cimiteri;

5. Ogni richiesta o proposta di intitolazione, mentre non potrà esprimere alcun parere se agli atti non sarà acquisita tutta la documentazione relativa al toponimo indipendentemente dal fatto che sia riferito a persone, a nomi mitologici, etc..

La Commissione Consultiva di Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:

a) Iscrizioni commemorative da apporre a iniziativa dei privati, o di Enti diversi dal Comune di Scicli, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) Iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa cura e spese del Comune di Scicli.

Il parere nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) si esplicita sulle iscrizioni lapidarie ed al loro eventuale corredo lavorativo, sul luogo della loro apposizione e sulle caratteristiche materiali (fisiche e dimensionali).

Chi propone le iscrizioni commemorative deve proporre uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato e la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera dello stesso.

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative.

Art. 5 - Commissione Consultiva Toponomastica – Composizione

La Commissione Consultiva Toponomastica (CCT) cittadina è composta come segue:

Sindaco o Suo delegato	Presidente
Segretario Generale del Comune	Vice Presidente
Capo Settore Urbanistica	Componente
Responsabile Servizi Demografici del Comune	Componente
Dipendente dell'Ufficio Demografici senza diritto di voto	Segretario

N 3 componenti, esperti in storia e cultura locali, in materie scientifiche, letterarie, storiche ed umanistiche, oppure persone notoriamente distintesi nella società civile per lo svolgimento di rilevanti incarichi di carattere istituzionale o sociale, nominati dal Sindaco con propria determinazione.

Le convocazioni della Commissione avranno luogo con avviso scritto, da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e, nei casi urgenti, almeno 24 ore prima. Le proposte



di intitolazione presentate dai cittadini saranno raccolte in appositi verbali, distinti per ogni singola riunione della Commissione, numerati e datati. Il Segretario dovrà curare la compilazione e la tenuta dei verbali, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza.

Nei predetti verbali, dovrà risultare la presenza di tutti gli intervenuti e gli stessi saranno controfirmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di necessità, il Sindaco potrà sentire ed invitare altri funzionari del Comune, senza però che questi abbiano diritto al voto; gli adempimenti di carattere topografico ed ecografico scaturenti da provvedimenti conseguenziali alle riunioni della Commissione e tutti i provvedimenti adottati in materia di toponomastica stradale e numerazione civica dovranno essere comunicati all'Anagrafe.

Non è previsto alcun compenso per i componenti della Commissione.

Art. 6 - Durata in carica

La Commissione Consultiva di Toponomastica è nominata dal Sindaco dopo il suo insediamento e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte della Amministrazione subentrante.

I membri esterni, in caso di dimissioni od altra causa che li fa cessare, sono sostituiti dal Sindaco, con altri componenti aventi competenze analoghe. I sostituti durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

Art. 7 - Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione

Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, ovvero su richiesta.

Ogni persona fisica o giuridica, con residenza o sede in Scicli, può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico, o di strada, ovvero per scuole, impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni e, in generale centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo; oppure specifiche, se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta una esauriente relazione che esplicita i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa.

Ferme restando le attribuzioni decisionali conclusive del Sindaco, la commissione Consultiva di cui all'art. 4 istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Le proposte di intitolazione di spazi od aree si distinguono in proposte di toponimi *generiche* e proposte di toponimi *specifiche*: sono *generiche* le proposte di toponimi che non individuano il luogo da intitolare; sono *specifiche* le proposte che insieme al toponimo individuano il luogo da intitolare.

Le proposte di intitolazione *specifiche* qualora non accolte vengono inserite in un elenco di toponimi, genericamente idonei per essere assegnati ad un qualsiasi spazio o area, tenuto presso la Commissione Consultiva di Toponomastica.

Art. 8 - Quorum strutturale e funzionale

Le riunioni delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

La commissione adotta il suo parere a maggioranza semplice, escluso i casi previsti dall'art. 11.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - Sottocommissioni

La commissione può costituire nel suo seno sottocommissioni a tempo determinato per l'istruttoria,



lo studio e l'esame di specifici argomenti di interesse toponomastico.

Il numero dei componenti costituenti le sottocommissioni è stabilito dalla Commissione.

Art. 10 - Pareri speciali

Il parere della Commissione è valido quando è adottato a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) nei casi di parere speciali relativi a:

- Intitolazioni di aree di circolazione, spazi ed edifici pubblici a persone decedute da meno di dieci anni;
- Cambiamenti di denominazione di aree di circolazione, spazi ed edifici pubblici già intitolate.
- Denominazione rispetto alle quali l'Ufficio Tecnico-Urbanistica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;
- Casi di "omonimia" con altre denominazioni esistenti.

Art. 11 – Organo Competente

Spetta alla Giunta Comunale deliberare sulle nuove attribuzioni e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune, previo parere motivato della Commissione Consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 12 - Assistenza alla commissione

La Segreteria della Commissione è assicurata da personale comunale dei Servizi Demografici, designato dal Capo Settore Affari Generali.

I "Servizi Demografici" curano tutti gli adempimenti prescritti dalle norme speciali in materia, svolge attività istruttoria e di supporto alla Commissione e Sottocommissioni, e cura i necessari collegamenti con gli altri uffici.

Nella predisposizione di atti o proposte di provvedimenti che interessano la toponomastica, gli uffici (in particolare Viabilità, Urbanistica, Servizi Cimiteriali e Patrimonio) sono tenuti a rapportarsi con i "Servizi Demografici", trasmettendo copia delle bozze dei documenti necessari.

I Servizi Demografici curano la opportuna informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli uffici comunali interessati ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, telefoni).

Art. 13 - Proposte di intitolazione

Le proposte di intitolazione presentate dai cittadini, salvo quelle che costituiscano esercizio del diritto di iniziativa popolare, nonché quelle provenienti da associazioni, enti pubblici e privati, amministratori comunali, vengono raccolte dall'Ufficio toponomastica.

Esse non danno luogo all'avvio obbligatorio del procedimento amministrativo per il loro esame. L'ordine cronologico della relativa presentazione non vincola, in alcun modo, l'Amministrazione.

L'Ufficio integra le proposte provenienti dai soggetti indicati al primo comma con quelle determinate in base alla naturale evoluzione della toponomastica esistente ed alle esigenze che scaturiscono dallo sviluppo dell'abitato.

Art. 14 - Modifica della toponomastica

La modifica della toponomastica esistente è da considerarsi procedura eccezionale.

Fatto salvo il disposto delle norme di legge che disciplinano specificatamente la fattispecie, la modifica deve rispondere a un interesse pubblico preciso e grave, debitamente motivato. La



motivazione del provvedimento deve dare atto altresì delle ragioni che inducono a sopprimere la precedente denominazione o intitolazione.

La Giunta Comunale, prima di deliberare, informa i capigruppo consiliari, che possono far pervenire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

Le osservazioni pervenute vengono allegate all'atto deliberativo e di esse viene dato atto nella motivazione.

Nel corso dell'istruttoria, vengono informati i residenti, e coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano nel luogo un'attività professionale o d'impresa che siano acquisite le loro osservazioni.

Art. 15 - Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e di Piani Particolareggiati

Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni del Piano Regolatore Generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni, nonché aree di circolazione devono essere trasmessi ai Servizi Demografici, affinché questo attivi le procedure per la nuova denominazione da attribuire.

Art. 16 - Targhe stradali. Modalità di attuazione

Le targhe stradali, facendo parte della Segnaletica stradale, dovranno essere realizzate in conformità agli articoli 125 e 133 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada.

Sullo stesso supporto, potrà essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).

Nel centro storico, la targa indicante l'onomastica stradale, potrà essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata ai muri degli edifici) ed, in tal caso, potrà recare oltre ai dati sopra specificati, anche la qualifica della persona o il fatto a cui si riferisce il toponimo, con eventuali date di nascita, morte o avvenimento.

Art. 17 - Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica ed alla disposizioni del vigente statuto del Comune di Scicli.

Inoltre, la predetta Commissione dovrà tenere presente, tra l'altro, in quanto applicabili, le norme di cui:

1. Al R.D.L. 10.05.1923, n.1158, riguardante il mantenimento di nomi delle vecchie strade o piazze comunali, convertito con legge n. 473 del 17.04.1925;
2. Alla legge n. 1188 del 23.06.1927 riguardante la toponomastica stradale ed i monumenti;
3. Alla circolare del 25.06.1947 del Ministero della Pubblica Istruzione, diretta ai Provveditorati agli studi avente per oggetto "Intitolazione delle scuole elementari";
4. Al n.7 del capo 2° delle istruzioni per l'ordinamento ecografico allegato alla legge anagrafica del 24.12.1954, n. 1228, ed al Regolamento approvato con D.P.R. n. 136 del 31.01.1958, nonché la normativa vigente in materia di denominazione di toponimi riferiti a persone decedute a seguito di delitti di mafia.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DENOMINAZIONE DI AREE – SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI

Art. 1 - Tutela della storia toponomastica

Il Comune di Scicli tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici, quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale e quelli di personalità di spessore internazionale che hanno dedicato la loro vita alla causa della pace, della libertà, della solidarietà e della democrazia, della scienza e della cultura.

Art. 2 - Disciplina degli adempimenti toponomastici

L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Ufficio Toponomastica, tiene costantemente aggiornate le carte topografiche con l'inserimento sistematico dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione, i nuovi fabbricati, compresi gli ampliamenti e le demolizioni, la numerazione civica, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale e/o commerciale e/o industriale. Essa, inoltre, provvede alla suddivisione del territorio comunale in isolati ed alla loro numerazione, così come previsto dalla legge anagrafica 24/12/1954, n. 1228 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30/05/1989, n. 223, avvalendosi *a tal scopo, della cartografia disponibile*. La Giunta Comunale provvede alla intitolazione delle nuove aree di circolazione od alla modifica di quelle già denominate.

Nei provvedimenti adottati dalla Giunta, dovrà farsi menzione del parere espresso dalla Commissione Consultiva secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 3 - Criteri informativi per la denominazione delle aree di circolazione e degli impianti pubblici

La nuova toponimia dovrà presentare carattere di omogeneità, per quartieri o per zone caratteristiche (storiche, geografiche od altro). La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello sviluppo materiale e civile della città, legando anche la nuova toponimia ai fatti, ai personaggi e agli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in osservanza dell'art. 2 della legge 23/06/1927, n. 1188.

Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente, nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee, nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo per il parere della Commissione di cui all'art. 4.

La Commissione, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti in zone limitrofe, alle varie aree o spazi da intitolare, con il parere positivo, indica, oltre che il luogo da denominare, anche la tipologia delle aree di circolazione (via, viale, piazza, piazzale, strada, parco, largo, lungomare ecc.). Di norma, non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti.

Qualora si intenda mutare il toponimo di vecchi spazi ed aree di circolazione, per esigenze

eccezionali, il Sindaco, con determinazione motivata, dovrà acquisire “preventiva autorizzazione” dalla Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, ai sensi della L. 17/04/1925 N. 473.

Art. 4 - Commissione Consultiva Toponomastica

E' istituita la Commissione Consultiva Toponomastica (CCT). Essa è nominata dal Sindaco dopo il suo insediamento e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. La Commissione continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.

I membri esterni, in caso di dimissioni od altra causa che li fa cessare, sono sostituiti dal Sindaco con altri componenti aventi competenze analoghe. I sostituti durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

La Commissione, previa istruttoria delle istanze o delle proposte d'ufficio, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

1. Richieste di intitolazione (o proposte d'ufficio) per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;
2. Preferenza da accordare fra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area;
3. Denominazione di nuove strade o piazze o altre aree di circolazione; in casi eccezionali, per la sostituzione dei toponimi già esistenti;
4. Erezione di monumenti o per apposizione di lapidi od altri ricordi in luogo aperto al pubblico ad eccezione delle Chiese e dei Cimiteri;
5. Ogni richiesta o proposta di intitolazione, mentre non potrà esprimere alcun parere se agli atti non sarà acquisita tutta la documentazione relativa al toponimo indipendentemente dal fatto che sia riferito a persone, a nomi mitologici, etc..

La Commissione Consultiva di Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:

- a) Iscrizioni commemorative da apporre a iniziativa dei privati, o di Enti diversi dal Comune di Scicli, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) Iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa cura e spese del Comune di Scicli.

Il parere nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) si esplicita sulle iscrizioni lapidarie ed al loro eventuale corredo lavorativo, sul luogo della loro apposizione e sulle caratteristiche materiali (fisiche e dimensionali).

Chi propone le iscrizioni commemorative deve proporre uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato e la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera dello stesso.

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative.

Art. 5 - Commissione Consultiva Toponomastica – Composizione

La Commissione Consultiva Toponomastica (CCT) cittadina è composta come segue:

Sindaco o Suo delegato	Presidente
Segretario Generale del Comune	Vice Presidente
Capo Settore Urbanistica	Componente
Responsabile Servizi Demografici del Comune	Componente
Dipendente dell'Ufficio Demografici senza diritto di voto	Segretario

N 3 componenti, esperti in storia e cultura locali, in materie scientifiche, letterarie, storiche ed umanistiche, oppure persone notoriamente distintesi nella società civile per lo svolgimento di rilevanti incarichi di carattere istituzionale o sociale, nominati dal Sindaco con propria determinazione, **“su proposta del C.C. che indicherà 1 componente di minoranza e n. 2 di maggioranza, eventualmente anche in sede di conferenza di Capigruppo”**.

Le convocazioni della Commissione avranno luogo con avviso scritto, da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e, nei casi urgenti, almeno 24 ore prima. Le proposte di intitolazione presentate dai cittadini saranno raccolte in appositi verbali, distinti per ogni singola riunione della Commissione, numerati e datati. Il Segretario dovrà curare la compilazione e la tenuta dei verbali, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza.

Nei predetti verbali, dovrà risultare la presenza di tutti gli intervenuti e gli stessi saranno controfirmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di necessità, il Sindaco potrà sentire ed invitare altri funzionari del Comune, senza però che questi abbiano diritto al voto; gli adempimenti di carattere topografico ed ecografico scaturenti da provvedimenti consequenziali alle riunioni della Commissione e tutti i provvedimenti adottati in materia di toponomastica stradale e numerazione civica dovranno essere comunicati all'Anagrafe.

Non è previsto alcun compenso per i componenti "*interni*" della Commissione.

"Ad ogni membro esterno della Commissione e Sottocommissione è corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai membri delle Commissioni Consiliari permanenti per la partecipazione ad ogni seduta".

Art. 6 - Durata in carica

La Commissione Consultiva di Toponomastica è nominata dal Sindaco dopo il suo insediamento e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte della Amministrazione subentrante.

I membri esterni, in caso di dimissioni od altra causa che li fa cessare, sono sostituiti dal Sindaco, con altri componenti aventi competenze analoghe. I sostituti durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

Art. 7 - Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione

Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, ovvero su richiesta.

Ogni persona fisica o giuridica, con residenza o sede in Scicli, può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico, o di strada, ovvero per scuole, impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni e, in generale centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo; oppure specifiche, se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta una esauriente relazione che esplicita i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa.

Ferme restando le attribuzioni decisionali conclusive del Sindaco, la Commissione Consultiva di cui all'art. 4 istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Le proposte di intitolazione di spazi od aree si distinguono in proposte di toponimi *generiche* e proposte di toponimi *specifiche*: sono *generiche* le proposte di toponimi che non individuano il luogo da intitolare; sono *specifiche* le proposte che insieme al toponimo individuano il luogo da intitolare.

Le proposte di intitolazione *specifiche* qualora non accolte vengono inserite in un elenco di toponimi, genericamente idonei per essere assegnati ad un qualsiasi spazio o area, tenuto presso la Commissione Consultiva di Toponomastica.

Art. 8 - Quorum strutturale e funzionale

Le riunioni delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti "***di cui almeno due esperti***".

La commissione adotta il suo parere a maggioranza semplice, escluso i casi previsti "***dall'art. 10***".

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Sottocommissioni

La Commissione può costituire nel suo seno Sottocommissioni a tempo determinato per l'istruttoria, lo studio e l'esame di specifici argomenti di interesse toponomastico. Il numero dei componenti costituenti le Sottocommissioni è stabilito dalla Commissione.

Art. 10 - Pareri speciali

Il parere della Commissione è valido quando è adottato a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) nei casi di parere speciali relativi a:

- Intitolazioni di aree di circolazione, spazi ed edifici pubblici a persone decedute da meno di dieci anni;
- Cambiamenti di denominazione di aree di circolazione, spazi ed edifici pubblici già intitolate;
- Denominazione rispetto alle quali l'Ufficio Tecnico-Urbanistica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;
- Casi di "omonimia" con altre denominazioni esistenti.

Art. 11 – Organo Competente

Spetta alla Giunta Comunale deliberare sulle nuove attribuzioni e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune, previo parere motivato della Commissione Consultiva di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 12 - Assistenza alla Commissione

La Segreteria della Commissione è assicurata da personale comunale dei Servizi Demografici, designato dal Capo Settore Affari Generali.

I "Servizi Demografici" curano tutti gli adempimenti prescritti dalle norme speciali in materia, svolge attività istruttoria e di supporto alla Commissione e Sottocommissioni, e cura i necessari collegamenti con gli altri uffici.

Nella predisposizione di atti o proposte di provvedimenti che interessano la toponomastica, gli uffici (in particolare Viabilità, Urbanistica, Servizi Cimiteriali e Patrimonio) sono tenuti a rapportarsi con i "Servizi Demografici", trasmettendo copia delle bozze dei documenti necessari.

I Servizi Demografici curano la opportuna informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli uffici comunali interessati ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, telefoni).

Art. 13 - Proposte di intitolazione

Le proposte di intitolazione presentate dai cittadini, salvo quelle che costituiscano esercizio del diritto di iniziativa popolare, nonché quelle provenienti da associazioni, enti pubblici e privati, amministratori comunali, vengono raccolte dall'Ufficio Toponomastica.

Esse non danno luogo all'avvio obbligatorio del procedimento amministrativo per il loro esame. L'ordine cronologico della relativa presentazione non vincola, in alcun modo, l'Amministrazione.

L'Ufficio integra le proposte provenienti dai soggetti indicati al primo comma con quelle determinate in base alla naturale evoluzione della toponomastica esistente ed alle esigenze che scaturiscono dallo sviluppo dell'abitato.

Art. 14 - Modifica della toponomastica

La modifica della toponomastica esistente è da considerarsi procedura eccezionale.

Fatto salvo il disposto delle norme di legge che disciplinano specificatamente la fattispecie, la modifica deve rispondere a un interesse pubblico preciso e grave, debitamente motivato. La motivazione del provvedimento deve dare atto altresì delle ragioni che inducono a sopprimere la precedente denominazione o intitolazione.

La Giunta Comunale, prima di deliberare, informa i Capigruppo Consiliari, che possono far pervenire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

Le osservazioni pervenute vengono allegate all'atto deliberativo e di esse viene dato atto nella motivazione.

Nel corso dell'istruttoria, vengono informati i residenti, e coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano nel luogo un'attività professionale o d'impresa che siano acquisite le loro osservazioni.

Art. 15 - Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e di Piani Particolareggiati

Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni del Piano Regolatore Generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni, nonché aree di circolazione devono essere trasmessi ai Servizi Demografici, affinché questo attivi le procedure per la nuova denominazione da attribuire.

Art. 16 - Targhe stradali. Modalità di attuazione

Le targhe stradali, facendo parte della Segnaletica Stradale, dovranno essere realizzate in conformità agli articoli 125 e 133 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Sullo stesso supporto, potrà essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).

Nel centro storico, la targa indicante l'onomastica stradale, potrà essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata ai muri degli edifici) ed, in tal caso, potrà recare oltre ai dati sopra specificati, anche la qualifica della persona o il fatto a cui si riferisce il toponimo, con eventuali date di nascita, morte o avvenimento.

Art. 17 - Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica ed alla disposizioni del vigente Statuto del Comune di Scicli.

Inoltre, la predetta Commissione dovrà tenere presente, tra l'altro, in quanto applicabili, le norme di cui:

1. Al R.D.L. 10.05.1923, n.1158, riguardante il mantenimento di nomi delle vecchie strade o piazze comunali, convertito con legge n. 473 del 17.04.1925;
2. Alla legge n. 1188 del 23.06.1927 riguardante la toponomastica stradale ed i monumenti;
3. Alla circolare del 25.06.1947 del Ministero della Pubblica Istruzione, diretta ai Provveditorati agli studi avente per oggetto "Intitolazione delle scuole elementari";
4. Al n. 7 del capo 2° delle istruzioni per l'ordinamento ecografico allegato alla legge anagrafica del 24.12.1954, n. 1228, ed al Regolamento approvato con D.P.R. n. 136 del 31.01.1958, nonché la normativa vigente in materia di denominazione di toponimi riferiti a persone decedute a seguito di delitti di mafia.